



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Strada a scorrimento veloce “FONDO VALLE ISCLERO”. Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione Valle Caudina – S.S. 7 Appia – IV lotto (ex VI lotto). Pagamento in favore degli eredi Maione Antonio dell’indennità aggiuntiva spettante all’affittuario coltivatore diretto delle aree occupate individuate in catasto di Airola al fg. 16 p.lle 1236 e 1237. Sentenza Corte di Appello di Napoli Prima Sezione Civile n. 3356/2022 R.G. n. 685/2018. Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs 167/2000 – per l’importo complessivo di €. 19.034,00
-----------------	---

**PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 8 del 27/09/2022
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Edilizia Pubblica - Espropri**

Premesso:

- che, con delibere C.I.P.E. nn. 121 del 21.12.2001 e 110 del 29.11.2002 si provvedeva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della L. n. 443/2001, a ricomprendere e finanziare - nell’ambito del 1^ programma delle opere strategiche nazionali l’intervento denominato “*Benevento-Caserta-A1-Grazzanise e variante di Caserta*” di cui i lavori in oggetto specificati rappresentano significativa parte;
- che, per la definizione e l’attuazione del richiamato intervento veniva indetta in data 15.09.2003 Conferenza di Servizi e si perveniva in pari data alla sottoscrizione, tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Comuni di Bucciano, Moiano, Sant’Agata de’ Goti e Airola, del correlato Accordo di Programma;
- che, norma del comma 5, art.34, del Dlgs 267/2000, l’Accordo di Programma veniva ratificato: con delibera consiliare del Comune di Bucciano n. 35 del 21.10.2003; con delibera consiliare del Comune di Moiano n. 25 del 30.10.2003; con delibera del Comune di Airola n. 30 del 29.10.2003 e determinazione del Commissario Straordinario del Comune di Sant’Agata de’ Goti n. 28/C del 10.10.2003;
- che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 271 del 10.05.2004 (in B.U.R.C. n. 25 del 17.05.2004), veniva approvato l’Accordo di Programma sottoscritto in data 15.09.2003;

- che, l'approvazione dell'accordo "*de quo*", ha comportato gli effetti previsti dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 (variante urbanistica) in uno a quelli di cui agli artt.: n. 10, comma 1 ("*vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali*"), e n. 12, comma 1, lett. "*b*" (dichiarazione di pubblica utilità) del D.P.R. n. 327/01;
- che, i lavori relativi a detto intervento venivano affidati, con il ribasso medio del 35,132 % all'A.T.I. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, (impresa capogruppo mandataria), Rillo Costruzioni s.r.l. – LA.BIT. s.r.l. (imprese mandanti), di poi costituitasi con atto per Notar Visco del 28.07.2004 Rep. N. 26512 Rac n. 5473, in Società Consortile a r.l. Caudina s.c.a.r.l., ad esito di gara di appalto espletata in data 18.05.2004, aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 491/06 del 28.06.2004, formalizzata con successivo contratto n. 488 di rep. del 11.11.2004;
- che, l'art. 17/bis del capitolato speciale d'appalto annesso al contratto, n. 488 di rep. del 11.11.2004, di cui al capoverso precedente, **poneva a carico dell'Impresa aggiudicataria dei lavori tutti gli adempimenti connessi all'espletamento della procedura espropriativa fino all'emissione del decreto definitivo di esproprio ivi compresa la liquidazione delle indennità agli aventi titolo;**
- che, con decreto dirigenziale, prot. generale n. 6449 del 15.07.2004, (**Allegato A**), emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 22/bis del D.P.R. 327/2001, veniva disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate all'esecuzione dell'intervento, tra le quali era ricompresa anche l'area in titolarità della ditta:
 - 1) Sorgente Elvira nata a Napoli il 10/01/1967 – proprietà per $\frac{1}{2}$;
 - 2) Sorgente Michele nato a Napoli il 14/08/1957 – proprietà per $\frac{1}{2}$;
 distinta in catasto terreni di Airola al foglio 16 mappale nn. 1236 e 1237 per circa mq 3995,00 di occupazione;
- che, il richiamato decreto, nr. 6449/2004, riportante i dati dei beni da occupare, la quantificazione delle indennità provvisorie di esproprio e l'indicazione del giorno in cui si sarebbe proceduto alle operazioni di immissione nel possesso, veniva ritualmente notificato alla richiamata ditta comproprietaria;
- che, in data 13-09-2004, in esecuzione del richiamato decreto, la Società Consortile a r.l. Caudina s.c.a.r.l., nell'anzidetta qualità, prendeva possesso e redigeva verbale di stato di consistenza dell'area in comproprietà della ditta Sorgente Elvira e Sorgente Michele, interessata all'esecuzione dei lavori, (**Allegato B**);
- che nel predetto verbale di stato consistenza si costituiva come conduttore del fondo il Sig. Maione Antonio nato a Airola il 10/12/1927;
- che, con decreto dirigenziale, prot. generale n. 12487 del 23.12.2005, previo avviso di avvio del procedimento, veniva disposto, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, la proroga a tutto il 20.12.2007 del termine per l'emanazione dei decreti definitivi di esproprio correlati al richiamato decreto di occupazione d'urgenza n. 6449/2004;

- che i comproprietari, Sorgente Elvira e Sorgente Michele, con dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/200, convenivano la cessione volontaria delle aree occupate e dichiaravano l'accettazione dell'indennità offerta dalla Società delegata all'espletamento delle procedure espropriative Caudina s.c.a.r.l.;
- che la società Società Consortile a r.l. Caudina s.c.a.r.l., provvedeva, nell'anzidetta qualità, al pagamento delle indennità spettanti alla richiamata ditta comproprietaria, per l'importo complessivo di € 21.976,34;
- che, con decreto dirigenziale, Prot. n. 11650 del 29/10/2007, **(Allegato C)** veniva disposto in favore della Provincia di Benevento l'acquisizione definitiva delle aree occupate in titolarità della ditta:
 - Sorgente Elvira nata a Napoli il 10/01/1967 – proprietà per ½;
 - Sorgente Michele nato a Napoli il 14/08/1957 – proprietà per ½;
 distinte in catasto terreni di Airola al foglio 16 mappale nn. 1236, 1396 (ex 1237) e 1397 (ex 1237) per complessivi mq 4910,00;
- che, la Società Consortile a r.l. Caudina s.c.a.r.l., non procedeva alla corresponsione dell'indennità spettante alla ditta affittuaria Maione Antonio, in quanto lo stesso non presentava la documentazione atta a dimostrare l'esercizio dell'attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, **(Allegato D)** ;
- che la richiamata ditta affittuaria, citava in giudizio l'Ente Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale ordinario di Benevento – Sezione distaccata di Airola, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità spettante;
- che il Tribunale ordinario di Benevento con sentenza N. 22/2018 del 10/01/2018, dichiarava la propria incompetenza, per essere competente alla controversia la Corte di Appello in unico grado;
- avverso tale sentenza la ditta Maione Antonio, con citazione del 01/02/2018, proponeva impugnazione, convenendo innanzi alla Corte di Appello, la Provincia di Benevento e la Società Consortile Caudina r.l., per il pagamento dell'indennità spettante, ex art. 42 com. 2 e art. 40 com. 4 D.P.R. 327/2001 (T.E.U.) per l'importo di € 13.533,92, oltre interessi fino al soddisfo e spese di lite;
- che la Provincia di Benevento, con comparsa del 23/04/2018, ha proposto tra l'altro, il rigetto dell'appello proposto dal Maione Antonio, con conferma della Sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Benevento;
- che con sentenza n. 3356/2022 – R.G. 685/2018, **(Allegato E)**, la Corte di Appello di Napoli Prima Sezione Civile:
 - 1) ha dichiarato che *“.....preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello,come sollevato da parte dell'appellata”*;
 - 2) ha ritenuto, ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva spettante al conduttore del fondo, Maione Antonio, **non rilevante** il fatto che il contratto di affitto datato 01/02/1999,

fosse stato registrato solo il 10/09/2004, dopo la dichiarazione di pubblica utilità e che il conduttore fosse pensionato e non iscritto alla SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati);

3) ha condannato questo Ente al pagamento, in favore delle Sigg, re D'Angelo Maria e Maione Vincenzina, succedute al Sig. Maione Antonio, nel frattempo deceduto:

1. dell'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario, ex art. 42 com. 2 e art. 40 com. 4 D.P.R. 327/2001 (T.E.U.) per l'importo di **€. 13.533,92**, oltre interessi decorrenti dal 13/09/2004 al saldo;
2. delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 1.691,00 di cui €. 191,00 per spese vive, ed €. 1.500,00 per compensi oltre IVA, CPA, oltre rimborsi forfettari, pese generali, nella misura del 15% dei compensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Alberto Falco, dichiaratosi anticipatario;

Richiamata nota prot. 19166 del 31/08/2022, (**Allegato F**), con la quale il Servizio Avvocatura dell'Ente trasmette la suddetta sentenza della Corte di Appello di Napoli, con invito a provvedere nei termini di legge, alla redazione della proposta di debito fuori bilancio al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a carico dell'Ente;

Accertato che l'importo complessivo spettante al ricorrente, quantificato sulla sorta dei dispositivi della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3356/2022, è di complessivi **€.19.034,00**, come di seguito meglio specificato nel dettaglio:

1) Indennità ex art. 42 com. 2 e art. 40 com. 4 (T.U.E.) :

- indennità in sentenza :€. 13.533,93
- interessi legali dal 13/09/2004 al 31/12/2022: (**Allegato G**)..... €. 3.515,07

Sommano €. 17.049,00

2) Spese di Lite :

- Diritti + onorario Avvocato:€. 1.500,00
- Spese in sentenza:.....€. 191,00
- Spese forfettarie 15%:€. 225,00
- C.P.A. 4% :€. 69,00

Sommano €. 1.985,00

Totale Generale A)+ B) €. 19.034,00

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

Considerato:

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "*debiti fuori bilancio*" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- che la disciplina legislativa di cui al capo II del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

Visto le delibere di Consiglio Provinciale:

- n. 17 del 13.09.2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024;
- n. 18 del 13.09.2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024;
- n. 19 del 13.09.2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;

Visto il D.LGS. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto lo Statuto Provinciale

Per tutte le motivazioni sopra esposte si

PROPONE di DELIBERARE

le premesse formano parti integranti del presente dispositivo:

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **19.034,00** quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto di calcolo in premessa;
2. di far gravare la spesa complessiva di € **19.034,00** sul capitolo 3833 del bilancio corrente;
3. di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Tecnico e al Responsabile del Servizio Avvocatura, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nell'ipotesi di proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tale titolo non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

Benevento, lì 27/09/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria
GENITO SERAFINO

Il Responsabile del Servizio
Ing. Salvatore Minicozzi